Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 16 SETTEMBRE 1968:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Perugia.

(7797)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968, n. **957**.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Don Antonio Gerbino », con sede in Villar San Costanzo.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Don Antonio Gerbino », con sede in Villar San Costanzo (Cuneo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 132. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1968, n. **958**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per le case popolari della provincia di Imperia.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono modificati gli articoli 9, 21 e 22 dello statuto dell'Istituto per le case popolari della provincia di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 131. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 959.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle suore domenicane dell'Immacolata Concezione di Pompignan.

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle suore domenicane dell'Immacolata Concezione di Pompignan.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 136. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **960.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Alcamo.

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 4 ottobre 1967, integrato con dichiarazione del 1° febbraio 1968, relativo alla erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 142. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **961.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Bertilla V., nel comune di Spinea.

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 25 agosto 1965, integrato con due dichiarazioni del 25 agosto 1965 e dell'11 febbraio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Bertilla V., in frazione Orgnano del comune di Spinea (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 143. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968.

Nomina del presidente dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1965, n. 901, sono state emanate norme per l'organizzazione degli enti di sviluppo e la loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1967, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 232, con il quale l'avv. Tommaso Morlino è stato nominato presidente dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la lettera in data 22 maggio 1968, con la quale l'avv. Tommaso Morlino ha rassegnato le dimissioni dalla carica suddetta a seguito della sua elezione a componente del Senato della Repubblica;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un nuovo presidente dell'ente citato, in sostituzione dello avv. Tommaso Morlino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Le dimissioni rassegnate dall'avv. Tommaso Morlino dalla carica di presidente dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, sono accettate.

Il dott. Aldo Tartaglini è nominato presidente dell'ente predetto, in sostituzione dell'avv. Tommaso Morlino e per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1968
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 4

(8595)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1.

Il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina è diretto ai seguenti obiettivi:

1) la tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi;

2) la protezione degli allevamenti indenni;

3) il risanamento degli allevamenti infetti.

Art. 2.

Il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi può essere reso obbligatorio, secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dal presente decreto, nei casi in cui siano identificati capi infetti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonchè nei casi previsti dall'art. 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Tale risanamento, può essere attuato con carattere di volontarietà, secondo la procedura di cui al precedente comma, dietro richiesta di allevatori, di associazioni, di cooperative agricole interessate all'allevamento ovino e caprino, di latterie sociali e di altri enti interessati alla profilassi e al risanamento della brucellosi ovina e caprina.

Art. 3.

Gli allevatori e gli enti sopra specificati che intendano volontariamente aderire al piano di profilassi della brucellosi stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni.

Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari.

I provvedimenti di esecuzione sono adottati dal veterinario provinciale secondo le disponibilità finanziarie e le necessità profilattiche, dando la precedenza alle operazioni di risanamento obbligatorie.

I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente.

Art. 4.

Nella attuazione del piano di profilassi e di risanamento sarà data la precedenza, su parere della commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle domande di adesione avanzate da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute o da cooperative agricole legalmente costituite o da enti pubblici o da altri organismi legalmente costituiti che siano tutti interessati alla realizzazione di programmi di risanamento nell'ambito degli allevamenti iscritti ai libri genealogici o comunque sottoposti a controlli funzionali.

Detta precedenza sarà estesa altresì alle domande avanzate da organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame e con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

Previo parere della commissione indicata al primo comma, tali enti, associazioni, cooperative ed organismi sono chiamati a collaborare con l'ufficio del veterinario provinciale nella attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento.

CAPITOLO II

Identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche

Art. 5.

Gli ovini ed i caprini di età superiore a sette mesi che appartengono agli allevamenti sottoposti alle operazioni di risanamento e di profilassi debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma al sinistro) con un tatuaggio recante la sigla della provincia ed un numero progressivo.

Il veterinario provinciale, sentita la commissione prevista dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può stabilire che gli animali di cui al precedente comma siano contrassegnati con l'applicazione di marche, nei casi in cui tale metodo risulti preferibile al tatuaggio in relazione a particolari esigenze di ambiente e di allevamento.

Tali contrassegni sono riportati in singole schede di allevamento che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo del veterinario provinciale.

Una copia di tali schede deve essere conservata presso gli uffici veterinari comunali competenti per territorio.

La sigla ed il numero di contrassegno applicati ai singoli caprini od ovini debbono corrispondere a quelli propri della provincia nella quale si trovano gli animali.

Di norma gli animali conservano i contrassegni ad essi applicati quando vengono trasferiti da una provincia ad un'altra, riportandone la rispettiva notazione nella scheda dell'allevamento di nuova appartenenza.

Comunque, con l'entrata in vigore del presente decreto, sono ritenuti validi i contrassegni già applicati agli animali nel corso di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo dello Stato. In tal caso, i capi non ancora sotto controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme previste dai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ferma restando la continuazione delle serie numeriche già in atto. Per analogia, la numerazione delle schede di allevamento dovrà uniformarsi a tale criterio.

Per l'attuazione del presente decreto sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.

Art. 6.

Per il primo controllo degli animali di cui al precedente art. 5 deve essere eseguita una prova allergica oppure una prova sierologica.

Il Ministero della sanità provvederà ad impartire istruzioni per l'esecuzione e la valutazione di tali prove.

La prova allergica ed il prelevamento dei campioni di sangue, da inviarsi agli istituti zooprofilattici sperimentali, alle relative sezioni diagnostiche o ad altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanità, saranno effettuate da veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo.

Il veterinario provinciale può disporre, per esigenze particolari e sentito l'ordine dei veterinari della provincia, che tali veterinari operino in gruppi anzichè isolatamente.

Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere, in qualità di componente di un gruppo, alla esecuzione delle operazioni previste al terzo comma del presente articolo, semprechè non ne sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento.

Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.

Ai veterinari coadiutori, assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, possono essere affidate le operazioni di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Capitolo III

Misure previste per gli animali infetti

Art. 7.

Per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche, un caprino od un ovino è considerato infetto di brucellosi quando sia possibile ritenerlo tale in base all'esito dell'esame sierologico o della prova allergica oppure dell'esame batteriologico.

Art. 8.

Nei confronti degli animali riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto si adottano le disposizioni previste dall'art. 106, in quanto applicabili, dall'art. 107 e dall'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In particolare, dovrà comunque essere escluso dal consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito ovvero risanato con la pastorizzazione o altro idoneo mezzo.

Per quanto concerne l'ammissione al consumo dei latticini, valgono le norme di cui all'art. 107, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

I capi infetti destinati all'abbattimento col consenso dei proprietari, oppure coattivamente, ai sensi dei successivi commi, debbono essere marcati all'atto del controllo, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

A complemento di tali norme, deve essere reso obbligatorio l'abbattimento, entro il termine fissato dal veterinario provinciale, dei caprini e degli arieti infetti.

Il veterinario provinciale può ordinare l'abbattimento delle pecore infette, quando sia necessario per impedire la trasmissione della brucellosi all'uomo e agli animali recettivi.

Il veterinario provinciale può autorizzare per comprovate esigenze, escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti dalla località in cui sono sottoposti a isolamento e sequestro in altre sedi sottoposte a vigilanza veterinaria.

Nel caso dei trasferimenti nelle località di macellazione o in altre sedi, ai sensi del precedente comma, gli ovini e i caprini infetti debbono essere costantemente separati da tutti gli animali non avviati all'abbattimento immediato.

Capitolo IV

Allevamenti e zone riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi

Art. 9.

Un allevamento ovino o caprino o misto è riconosciuto « ufficialmente indenne » da brucellosi quando presenta le seguenti condizioni:

a) tutti gli animali che lo compongono non hanno presentato da almeno 6 mesi manifestazioni cliniche riferibili a brucellosi;

b) nessuno dei capi che lo compongono è stato sottoposto a vaccinazione contro la brucellosi;

c) tutti i capi di età superiore a sette mesi:

1) hanno presentato esito negativo in occasione di due prove sierologiche praticate ufficialmente ad almeno sei mesi di intervallo, oppure di una prova allergica seguita a distanza di almeno 6 mesi da una prova sierologica;

2) sono controllati una volta ogni anno con esito negativo mediante una prova allergica o una prova sierologica.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto al precedente punto *b*), è ammessa la presenza nell'allevamento di animali vaccinati da almeno un anno a condizione che siano controllati, ai sensi del precedente punto *c*) a mezzo della deviazione del complemento.

La periodicità dei controlli previsti al precedente punto 2) può essere modificata, per particolari esigenze riconosciute valide dal veterinario provinciale, nei programmi predisposti per le singole province dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Art. 10.

Per gli allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » il veterinario provinciale rilascia un'apposita attestazione Mod. *Q* (servizio veterinario) di « allevamento ovino, caprino, ovino e caprino ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato ».

I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi o per i prodotti da essi ottenuti.

Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti ab-

biano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

In particolare, la qualifica di cui ai precedenti commi può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati.

I centri di raccolta, le latterie sociali, i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

I veterinari provinciali disporranno periodici controlli, da parte degli organi di vigilanza, affinchè sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti.

L'attestazione di sanità Mod. *Q* (servizio veterinario) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dal precedente art. 9.

Essa può essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano stati sottoposti nuovamente agli accertamenti diagnostici con esito negativo e sempreché nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificate tutte o in parte le condizioni previste al successivo art. 17.

Art. 11.

Per i singoli ovini e caprini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti « ufficialmente indenni » viene rilasciato da parte del veterinario provinciale uno speciale certificato Mod. *R* (servizio veterinario) comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi controllato dallo Stato.

Il certificato Mod. *R* è valido per 15 giorni dalla data del rilascio.

Art. 12.

E' riconosciuto « indenne da brucellosi » un allevamento ovino, caprino o misto in cui:

a) gli ovini e i caprini di età compresa tra tre e sette mesi sono vaccinati contro la brucellosi con il vaccino « Rev. 1 »;

b) tutti gli ovini ed i caprini rispondono alle condizioni previste dalle lettere *a*) e *c*) dell'art. 9 del presente decreto.

Tuttavia per gli animali vaccinati di età inferiore ai trenta mesi, la prova allergica o sierologica sarà valutata in relazione al trattamento immunizzante subito.

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9, lettera *c*) punto 2, sono esclusi dai controlli annuali gli animali vaccinati da meno di sei mesi.

La norma prevista dall'ultimo comma dell'art. 9, si applica anche nei confronti degli allevamenti « indenni da brucellosi ».

Art. 13.

Per gli allevamenti riconosciuti « indenni da brucellosi » è rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione Mod. *S* (servizio veterinario) di « allevamento ovino, caprino, ovino e caprino, indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato ».

Per tali allevamenti valgono le norme previste dal precedente art. 10, commi 2 e seguenti.

Art. 14.

Per i singoli ovini e caprini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti riconosciuti « indenni », da parte del veterinario provinciale viene rilasciato uno speciale certificato Mod. *T* (servizio veterinario) dal quale risulta che appartengono ad uno di tali allevamenti e che sono stati eventualmente vaccinati con « Rev. 1 » come previsto dal precedente art. 12.

Art. 15.

Nei casi in cui, negli allevamenti riconosciuti in precedenza « ufficialmente indenni » o « indenni » si verifichino, tutte o in parte, le condizioni previste dal successivo art. 17, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione Mod. *Q* (servizio veterinario) e Mod. *S* (servizio veterinario) e a sospendere il rilascio dei certificati Mod. *R* (servizio veterinario) e Mod. *T* (servizio veterinario). Analogamente il veterinario provinciale, a suo insindacabile giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la brucellosi.

I certificati Mod. *R* (servizio veterinario) e Mod. *T* (servizio veterinario) perdono la loro validità se gli animali sono introdotti in un effettivo non indenne da brucellosi o se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

Art. 16.

Il Ministro per la sanità può dichiarare « ufficialmente indenne » da brucellosi degli ovini e dei caprini, il territorio delle singole province, di una o più regioni o l'intero territorio nazionale, quando il tasso di infezione rilevato negli allevamenti esistenti in tali circoscrizioni risulti inferiore all'uno per cento.

Qualora le circoscrizioni di cui sopra, pur presentando un tasso d'infezione inferiore all'uno per cento, comprendano allevamenti che si trovano tutti o in parte nella condizione prevista dall'art. 12 del presente decreto, possono essere dichiarati « indenni da brucellosi degli ovini e dei caprini ».

CAPITOLO V

Allevamenti infetti di brucellosi
Risanamento - Vaccinazione - Disinfezioni

Art. 17.

Un allevamento è considerato infetto da brucellosi nei seguenti casi:

1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto;

2) a seguito della constatazione, nell'intervallo tra due successivi controlli previsti nei programmi di profilassi e di risanamento, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata nel modo ritenuto più idoneo dal veterinario provinciale qualora venga effettuata da veterinari non autorizzati ai sensi del precedente art. 6.

Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da altra provincia, il veterinario provinciale segnalerà l'episodio al veterinario provinciale competente per territorio.

Art. 18.

Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi, i controlli periodici sono ripresi non prima di sei settimane dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto e dopo la disinfezione dei ricoveri.

Nel caso in cui non si proceda all'abbattimento degli ovini infetti, i controlli periodici sono ripresi quando siano trascorsi almeno 6 mesi dalla constatazione della malattia.

Art. 19.

Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente decreto sono effettuate a mezzo di speciali stazioni mobili di disinfezione istituite presso le amministrazioni provinciali o presso consorzi costituiti tra comuni e province per la profilassi e la polizia veterinaria.

Il Ministero della sanità provvederà ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare un'azione completamente efficace nei confronti delle brucelle.

Art. 20.

Ferma restando l'applicazione della norma prevista dall'art. 111, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è consentita, a richiesta dei proprietari interessati, la vaccinazione col « Rev. 1 » degli ovini e dei caprini di età compresa tra tre e sette mesi.

Il veterinario provinciale può ordinare l'esecuzione del trattamento immunizzante previsto dal precedente comma negli allevamenti infetti, ai sensi dell'art. 111, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il veterinario provinciale può rendere altresì obbligatoria la esecuzione di tale trattamento immunizzante, in relazione a particolari esigenze profilattiche, negli allevamenti compresi nell'intero territorio provinciale o in parte di esso.

La vaccinazione di cui ai precedenti commi può essere eseguita in associazione alle altre operazioni profilattiche previste nel presente decreto oppure, se del caso, come unico intervento.

La disciplina del trattamento immunizzante di cui ai precedenti commi deve essere, in ogni caso, proposta secondo la procedura stabilita dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Gli animali vaccinati debbono essere marcati a tatuaggio con la sigla R. 1 all'orecchio (di norma al destro).

CAPITOLO VI

Divieti negli allevamenti controllati

Art. 21.

Negli allevamenti ovini, caprini e misti sottoposti a controllo di Stato per la profilassi della brucellosi è vietato:

1) l'uso di prodotti capaci di alterare il risultato delle prove diagnostiche nonchè dei vaccini antibrucellari ad eccezione del « Rev. 1 » nei casi e con le modalità previsti dagli articoli 12 e 20 del presente decreto;

2) introdurre ovini e caprini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi. Tali certificati non sono richiesti qualora siano trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari. Tuttavia, in deroga alle norme che precedono, è ammessa la introduzione di animali che non provengono dagli allevamenti di cui sopra a condizione che:

a) provengano da allevamenti non interessati dai provvedimenti previsti dagli articoli 106, 107 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

b) siano stati sottoposti nell'allevamento di provenienza, da non più di 30 giorni, ad una prova sierologica con esito negativo;

c) siano mantenuti separati dai restanti animali dell'allevamento di destinazione fino a che non vengano sottoposti, con esito negativo, ad una seconda prova sierologica da praticare ad almeno sei settimane di distanza dalla prima.

CAPITOLO VII

Disposizioni particolari

Art. 22.

I veterinari che, a seguito di accertamenti eseguiti a richiesta di privati su caprini ed ovini recanti i contrassegni di identificazione previsti dal presente decreto, abbiano accertato elementi che inducano a ritenerli infetti di brucellosi, hanno l'obbligo di darne avviso senza indugio al veterinario provinciale.

Art. 23.

Con separato provvedimento il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, per territori comprendenti più province o per l'intero territorio nazionale, può, anche in assenza delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2, rendere obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il trasporto e la monta degli ovini e dei caprini che non risultino « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi.

Per l'intero territorio delle singole province o per parte di esso, tali discipline possono essere previste nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Nei programmi proposti dalle commissioni contemplate dall'art. 3 della legge sopracitata, può essere prevista la istituzione obbligatoria nei mercati, fiere ed esposizioni di appositi reparti destinati agli ovini ed ai caprini provenienti da allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi.

Ove possibile, saranno istituiti speciali mercati, fiere ed esposizioni riservati a tali animali.

Per le greggi non riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi condotte a piedi in alpeggio o transumanza, il veterinario provinciale, può richiedere che siano fissati particolari itinerari sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno in analogia a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 24.

Nei casi in cui il veterinario provinciale ritenga che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di profilassi e di risanamento della brucellosi degli ovini e dei ca-

primi, potrà adottare nei loro confronti, tutte o in parte, la misure sanitarie previste dal presente decreto. Le modalità di intervento dovranno essere incluse nei programmi previsti dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Art. 25.

Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche nonchè di ogni altra norma contemplata nel presente decreto, sono ritenuti validi i risultati e le relative certificazioni degli accertamenti diagnostici praticati nel corso di eventuali programmi di bonifica e di profilassi svolti sotto il controllo del veterinario provinciale prima della entrata in vigore del presente decreto.

Di tali risultati si terrà conto nel fissare la periodicità degli accertamenti diagnostici e per l'abbattimento degli animali infetti.

Capitolo VIII

Disposizioni finanziarie

Art. 26.

Il Ministro per la sanità procede, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle aperture di credito a favore dei veterinari provinciali per sostenere le spese necessarie alla attuazione del presente piano.

Il Ministro per la sanità può concedere, ai sensi dello art. 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa del bestiame o alla produzione ed al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 ed approvati dal Ministero della sanità.

Art. 27.

Ai proprietari degli animali abbattuti è corrisposta l'indennità di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Oltre che nei casi in cui è reso obbligatorio l'abbattimento, tale indennità è corrisposta anche nei casi in cui i proprietari facciano volontariamente abbattere, entro il termine fissato dal veterinario provinciale, tutti i capi che sono stati riconosciuti infetti nei singoli allevamenti e sottoposti alle misure previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 28.

Sono a carico del Ministero della sanità:

1) le spese per l'attuazione di piani profilattici a carattere dimostrativo-propagandistico;

2) il rimborso agli istituti zooprofilattici sperimentali ed agli altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanità, delle maggiori spese sostenute per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici in applicazione del presente decreto;

3) le spese per l'acquisto e la gestione delle stazioni mobili di disinfezione nei casi in cui le amministrazioni provinciali, o i consorzi indicati all'art. 19, non siano in grado di provvedere al riguardo;

4) le spese per corsi di addestramento, presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, riservati ai veterinari destinati ad operare nel settore della profilassi e del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi ovina e caprina;

5) tutte le altre spese ritenute necessarie per le finalità della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla brucellosi ovina e caprina.

Tuttavia, nei casi in cui le operazioni di risanamento previste dal presente piano abbiano carattere di volontarietà, sono poste a carico degli allevatori interessati, le spese previste dal successivo art. 29, salvo che non vi provvedano gli enti, le associazioni, le cooperative o gli altri organismi di cui al precedente art. 2.

Art. 29.

Nei casi in cui le operazioni di risanamento siano rese obbligatorie, sono poste a carico del Ministero della sanità le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti:

a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi ovina e caprina;

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comportano, per ciascun animale:

1) la prova allergica o il prelevamento di campioni di sangue e di materiale patologico necessari per gli accertamenti diagnostici o l'eventuale trattamento immunizzante;

2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di allevamento;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi del precedente art. 6, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio	L.	50
2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche	»	25
3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale	»	80
4) per ogni capo controllato con la prova allergica	»	80
5) per ogni capo vaccinato e marcato con la sigla R. 1	»	200
6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto al controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4)	»	400

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che

sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento, ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione alla attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 30.

Per l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento il veterinario provinciale può avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a sua disposizione da altre amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e da altri organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame e con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

A tale personale il veterinario provinciale può assegnare, previo nulla-osta del Ministero della sanità, compensi forfettari e premi in denaro in relazione alla attività svolta.

Le spese per le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti, quelle per il personale che provvede compiti amministrativo-contabili e di ragioneria, nonchè tutte le altre connesse con l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento possono essere sostenute direttamente da enti, associazioni, cooperative o da altri organismi di cui al precedente articolo 2, con fondi dei rispettivi bilanci.

Nei programmi provinciali di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, si provvederà al necessario coordinamento di tutti gli interventi finanziari.

In ogni caso dovranno essere osservate le norme previste nel presente decreto per lo svolgimento delle operazioni di profilassi e di risanamento.

Art. 31.

Salvo che non provvedano altri Ministeri o gli enti, le associazioni, le cooperative e gli organismi di cui al precedente art. 2, sono a carico dei proprietari le spese per i lavori che il veterinario provinciale riterrà necessario di ordinare per la preparazione e l'opportuna sistemazione dei locali da disinfettare per le finalità previste dal presente decreto.

Inoltre spetta in ogni caso ai proprietari provvedere alla contenzione degli animali che verranno sottoposti a controllo.

Art. 32.

Il rilascio dei certificati di cui ai precedenti articoli 11 e 14 è soggetto alle disposizioni previste dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, tabella *B*, lettera *C*, n. 1.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 33.

Il Ministro per la sanità, sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può consentire che, nei programmi predisposti dalle commissioni indicate all'art. 3 della citata legge, siano previste eccezionalmente norme che si differenziano da quelle contemplate nel presente decreto.

Art. 34.

Ai veterinari comunali ufficiali di governo, o a un loro delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è demandato il rilascio di attestazioni richieste dagli interessati e relative all'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ferme restando in proposito le competenze spettanti al veterinario provinciale.

I trattamenti immunizzanti previsti dalle norme che precedono, sono eseguiti di norma dai veterinari comunali di cui al primo comma.

Tuttavia, il veterinario provinciale può autorizzare altri veterinari ad eseguire tali interventi immunizzanti, in relazione alle esigenze di pratica attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento.

Art. 35.

Sono abrogate le disposizioni che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 36.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine di legge.

Art. 37.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1968
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 134

(8369)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1968.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per un importo, in valore nominale, di lire 54.100.000.000, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1962, n. 1335, recante modalità per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903, con la quale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato istituito, con separata contabilità, il « Fondo sociale »;

Visto in particolare l'art. 2 della suddetta legge numero 1335, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

1) alla spesa di L. 269.957.559.000, occorrente per il versamento del contributo statale in parola, si fa fronte, relativamente all'importo di L. 220.000.000.000, con il ricavo dell'emissione di speciali certificati di credito in

ragione di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35 miliardi annui negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, certificati ammortizzabili in dieci anni e fruttanti interessi pagabili a rate semestrali anticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

2) con decreto del Ministro per il tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 149371/40 in data 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1967, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 203, con cui, in esecuzione dell'art. 2 della predetta legge n. 1335, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 54.100.000.000, all'interesse annuo del 5,50 %, pagabile a semestralità anticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in dieci annualità, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1968 e l'ultima il 1° luglio 1977;

Visto, in particolare, l'art. 8 del suindicato decreto ministeriale del 16 settembre 1967, con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolate con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5024, dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1967, l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a lire 52.528.094.000;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia, conseguenti all'emissione dei certificati di credito in questione e con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 149371/40 del 16 settembre 1967, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1969, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della cassa della banca stessa. Per l'anno 1968 tali somme saranno pagate alle scadenze di cui al detto piano di ammortamento;

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5,50 % rimborsabili entro il 1° luglio 1977 - legge 23 agosto 1962, n. 1335, terza emissione » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e per capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato, secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito, che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 2 della legge 23 agosto 1962, n. 1335.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia, sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite la sezione di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito verrà corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 108,2 milioni, pari allo 0,20 % sul valore nominale di lire 54.100.000.000 dei certificati emessi, da corrispondersi in rate semestrali uguali di L. 54.100.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1968
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 82

(8331)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 giugno 1968, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 24 del vigente statuto del predetto istituto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo, con funzioni di presidente e di un sindaco supplente dell'istituto in parola, in rappresentanza del tesoro, per un triennio;

Decreta:

Il dott. Luigi Dominici ed il dott. Gaetano Corsi sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti dureranno in carica tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8330)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa agricola di consumo a responsabilità limitata », con sede in Candelo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 6 luglio 1968 alla Società cooperativa agricola di consumo a responsabilità limitata », con sede in Candelo (Vercelli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa agricola di consumo a responsabilità limitata », con sede in Candelo (Vercelli), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Mussone in data 29 gennaio 1911, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Giuseppe Ponturo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(8365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

31ª Estrazione delle cartelle di credito comunale e provinciale 4,50 % ordinario

Si notifica che il giorno 7 ottobre 1968, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 31ª estrazione dei titoli di credito comunale e provinciale relativi al prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1969, n. 347 titoli, pari a n. 5913 cartelle per il complessivo importo capitale nominale di L. 5.913.000:

N.	73 titoli unitari - capitale nominale	L.	73.000
N.	68 titoli quintupli - capitale nominale	»	340.000
N.	69 titoli decupli - capitale nominale	»	690.000
N.	68 titoli ventupli - capitale nominale	»	1.360.000
N	69 titoli cinquantupli - capitale nominale	»	3.450.000
N.	347 Totale	L.	5.913.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8371)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.858.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8509)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.266.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8485)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8486)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.903.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8487)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8488)

Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di San Vero Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8489)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8490)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8491)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Guasila (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8492)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Abbasanta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8493)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.712.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8494)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.652.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8495)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.277.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8496)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.744.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8497)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.167.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8498)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.863.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8499)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.601.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8500)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.394.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8501)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Lettere (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.902.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8502)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.929.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8503)

Autorizzazione al comune. di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Crespina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.717.152, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8504)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.916.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8505)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.284.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8506)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.407.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8507)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.793.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8508)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.031.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8511)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.496.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8512)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.037.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8513)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 16.146.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8514)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.816.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8515)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.182.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8516)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.962.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8517)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.498.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8518)

Autorizzazione al comune di Selci Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Selci Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.281.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8519)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.198.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8520)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Binetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.975.626, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8521)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.838.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8522)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di anatomia umana normale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8716)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 2 giugno 1967 al 4 giugno 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	769	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.297	4.423	1.099	7.297	5.683	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	4.625	1.068	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.545	1.188	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	2.249	1.332	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	1.601	1.404	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	953	1.476	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.788	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.460	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.687	130	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.607	250	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.311	394	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663	466	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	15	538	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	850	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.522	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	33	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.359	3.485	161	6.359	4.745	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	2.851	7.343	1.103	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.343	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % . .	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.192	34 496
	48	b altri	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. *altri*:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	130 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	250 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	394 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	538 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	850 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.522 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.359 (*g*)	3.485 (*g*)	161 (*g*)	6.359 (*g*)	4.745 (*g*)	11.046 (*g*)
		c) latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	70.500 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (c)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce. E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	14.091 (*l*)	zero	zero	14.091
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	29.862 (*l*)	zero	29.862 (*l*)	29.862
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	29.862
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.805	zero	zero	5.318 (*i*)	29.890
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	8.247	2.181	2.181	5.158 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.181	8.247	2.181	2.181	5.158 (*i*)	32.322
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli. (Vedasi circolare roneo UTCD/1967/376/Dog/000 del 14 giugno 1967 prot. n. 5082/UTCD).

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 *U. C.* per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) *Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno* va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicadioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza *delle norme e condizioni* da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« *destinati all'alimentazione del bestiame* (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(3179)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare - Anno 1968 (2° concorso).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371:

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

PER LAUREATI

Corpo del genio aeronautico:		
ruolo ingegneri	posti	50
ruolo chimici	»	6
ruolo fisici specialità geofisici	»	10
Corpo di commissariato:		
ruolo commissariato	posti	30
Corpo sanitario aeronautico	posti	40

PER DIPLOMATI

Arma aeronautica - ruolo servizi	posti	305
Corpo del genio Aeronautico - ruolo assistenti tecnici	»	146
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione	»	20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio Aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche	posti	20
specialità infrastrutture aeronautiche	»	10
specialisti elettronica	»	20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio Aeronautico ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti	27
specialità armamento	»	8
specialità fotografi	»	4
specialità elettricisti	»	11
specialità automobilisti	»	9
specialità elettronici	»	54
specialità edili	»	19
specialità assistenti di laboratorio	»	6
specialità geofisici	»	8

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio Aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno, altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti allo estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicofisica e dell'attitudine al servizio in qualità di Ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una statura minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio Aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria elettronica o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o in scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici.

2) Per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione Armamento Navale dell'Istituto superiore navale di Napoli.

3) Per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione.

4) Per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione magistrale.

5) Per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, agrario, nautico o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici.

6) Per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

L'idoneità psicofisica, limitatamente al ruolo servizi della Arma aeronautica, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di 1. ottimo, 2. buono, 3. sufficiente.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo dal genio aeronautico, nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione-001000 Roma, entro il 30 novembre 1968.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditorati agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati o nelle materie di esame del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2 del presente articolo.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazioni quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi oppure indichino un Corpo o un'Arma, un ruolo o una specialità cui non possano essere ammessi dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, d'un ruolo, di una specialità saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità come segue:

1) se trattisi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo o una Arma, un ruolo ed una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero a detto Corpo o Arma, ruolo e specialità;

2) se trattisi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo o un Arma, un ruolo ed una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri specialità elettronica;

b) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici;

c) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche e per meccanica di precisione, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità armamento;

d) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità elettronici;

e) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità elettricisti;

f) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o diploma di geometra, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità edili;

g) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità assistenti di laboratorio;

h) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità automobilisti;

i) i candidati in possesso di diploma di perito industriale in un indirizzo diverso da quelli indicati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) o *h*), saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità fotografi;

l) i candidati in possesso di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati all'Arma aeronautica - ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo e viceversa ovvero se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possano essere ammessi dato il loro titolo di studio;

m) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautico ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo o la sola specialità, ovvero indicato un ruolo od una specialità del predetto Corpo cui non possano essere ammessi, dato il loro titolo di studio, ovvero indicato un ruolo od una specialità di un'altra Arma o altro Corpo.

I candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, saranno assegnati d'ufficio, a giudizio insindacabile del Ministero, nella specialità del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, Arma, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità aeronautici: i concorrenti muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti da Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra saranno formate come segue:

1. — *Per i corsi per laureati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 10 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota d'elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 15 punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del primo anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno 4 esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del secondo anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del secondo anno del corso di laurea in ingeneria aerospaziale, saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale, saranno assegnati altri 8 punti;

5) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

6) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero difesa;

7) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari:

climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami, saranno assegnati 2 punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

8) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per la ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 8 della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2. — *Per i corsi per diplomati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 15. Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità psicofisica limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

con l'assegnazione di 10 punti per la 1ª categoria ottimo; 5 punti per la 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 15 punti ai concorrenti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e 10 punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 15 punti:

ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nella Arma aeronautica ruolo servizi che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, al termine del corso triennale;

4) da 0,1 a 8 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità, dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività paracadutistica;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diplomi di laurea, attestati comprovanti il superamento di esami universitari, diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue estere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 4) della lettera *c)*, non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 8.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Le commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici e ruolo assistenti tecnici, per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato e ruolo amministrazione e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederanno alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.

La commissione incaricata di formare la graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso per l'Arma aeronautica ruolo servizi procederà alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità psicofisica che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b)* del n. 2) del precedente art. 6.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2, presso i competenti organi dall'Aeronautica militare che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

Limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, ultimati i predetti accertamenti, la commissione ministeriale procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sulla idoneità psicofisica conseguito dai medesimi sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e)* del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di aviere allievo ufficiale in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di 1ª sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di 1ª sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª o 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovano in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo o la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 8 luglio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1968
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 14

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 1º *Reparto* - 2ª *Divisione concorsi* - 2ª *Sezione* - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . n cod. postale . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo (o Arma) . . ruolo . . . . . specialità (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università, o Istituto, o Scuola di . . . . nell'anno (5) . . . . ;

di esser in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7). . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc. . . . .

. . . . lì . . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (9) . . . .

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità, di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma) ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo e specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, specificando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere presi in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Nota: In base alla legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 5 (cinque), non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati, dopo la nomina ad ufficiale, ed agli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto dal Ministro per la difesa.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al corso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

(8361)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del compartimento di Ancona per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 267, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 168/P.2.1.1. in data 8 dicembre 1967, e successive modifiche, relative alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario tecnico superiore Bilci geom. Antonio, è nominato membro della commissione esaminatrice del compartimento di Ancona per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Ciccarelli geom. Antonio, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 13 agosto 1968

Il direttore generale: FIENGA

(8298)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - dispensa n. 2 - febbraio 1968, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 3 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1968, registro n. 1 Sanità, foglio n. 6, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1966.

(8576)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 10 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1968, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 21 e 22 ottobre 1968, alle ore 9.

(8578)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1967, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 1968.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana per coloro che concorrono anche al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, avrà luogo nella sede sopraindicata, il giorno 11 dicembre 1968, con inizio alle ore 8.

(8381)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.